

**SULLA PRETESA RICONDUCIBILITA'
DEL DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
ALLA CATEGORIA DI QUELLI "COMMESSI AVVALENDOSI DELLE
CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 416 BIS C.P."**

di Vincenzo Maiello

Abstract. *Con la sentenza Costa n. 8654 del 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso – ancorché riferito alla formulazione originaria dell'art. 416-ter c.p. – appartiene alla categoria di quelli "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.". Il lavoro cerca di dimostrare le debolezze insite in questo principio di diritto facendo leva su una pluralità di argomenti, sia di carattere ermeneutico storico e logico-sistematico, sia di natura normativa e giurisprudenziale, che depongono per l'opposta soluzione.*

SOMMARIO: 1. La tesi secondo cui lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) appartiene al novero dei "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.". – 1.1. L'invocazione di Costa nell'ambito di una vicenda cautelare dibattuta innanzi ai giudici di Palermo. – 1.1.1. (segue) ed in un'altra trattata davanti al Tribunale di Salerno. – 2. Costa non ha valore di precedente e le decisioni che ad esse acriticamente si richiamano non danno vita ad un orientamento di giurisprudenza. – 2.1. L'argomento del legislatore storico. – 2.2. L'argomento tratto dalla interpretazione logico-sistematico e garantistica dell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. – 2.3. L'argomento tratto dall'art. 24-ter d.lgs. 231/01. – 2.4. L'argomento tratto dalla sentenza costituzionale n. 57/2013. – 2.5. L'argomento tratto dalla legge 23 febbraio 2015 n. 19. – 3. *Last but not least.*

1. La tesi secondo cui lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) appartiene al novero dei "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.".

Con la sentenza *Costa* (n. 8654/14), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso – ancorché riferito alla formulazione originaria dell'art. 416-ter c.p. – appartiene alla categoria di quelli "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.".

Nell'economia decisoria dell'arresto, l'enunciato è risultato strumentale ad attrarre il reato nel regime dei termini raddoppiati di prescrizione fissato dall'art. 157, sesto comma, c.p., che, com'è noto, si iscrive nell'ampio sotto-sistema normativo c.d. del doppio binario.

Sebbene finora isolato, il principio di diritto non ha mancato di far risuonare eco applicative nella prassi cautelare, terreno ove le sue ricadute si risolvono nell'inasprimento dei congegni limitativi della libertà personale dell'accusato.

1.1. *L'invocazione di Costa nell'ambito di una vicenda cautelare dibattuta innanzi ai giudici di Palermo.*

Con provvedimento del 2 gennaio 2015, il G.I.P. di Palermo rigettava la richiesta di revoca di una cautela domiciliare, ancorata al decorso del termine di fase ritenuto applicabile (sei mesi dall'inizio dell'esecuzione della misura). Al riguardo, dopo aver rilevato che *“il delitto di scambio elettorale politico mafioso rientra nel novero dei delitti contemplati dall'art. 407 co. 2 lett. a) n. 3 c.p.p. – segnatamente nel novero di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.”*, il giudice sanciva, con logica consequenzialità, la vigenza nel caso di specie del diverso termine intermedio di durata della misura indicato dall'art. 303, comma 1 lett. a) n. 3, c.p.p.

La decisione veniva confermata dal Tribunale del riesame investito dell'appello dell'indagato. Pur se in un contesto motivazionale orientato a guadagnare una più ampia base di giustificazione discorsiva alla *ratio decidendi* di *Costa*, i giudici della libertà palermitani ribadivano che l'art. 416 *ter* c.p. configura uno schema criminoso intriso di *morfologia mafiosa*, rientrando, pertanto, nell'alveo tipizzato dalla clausola riproduttiva i connotati dei delitti ad *ambientazione mafiosa* (su cui, cfr. DELLA RAGIONE, *L'aggravante della “ambientazione mafiosa”*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi* (a cura di V. Maiello), Torino, 2015, pp. 69 ss., vol. XII del *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo-C.E. Paliero.

1.1.1. (segue) ed in un'altra trattata davanti al Tribunale di Salerno.

Il 17 febbraio 2015, il Tribunale del Riesame di Salerno – nell'accogliere l'appello proposto dal P.M. contro un'ordinanza del G.I.P. distrettuale che, relativamente al delitto in questione, aveva applicato la sola misura interdittiva e non quella custodiale estrema richiesta dall'Ufficio di Procura – richiamava il *dictum* di *Costa* al fine di sancire l'applicabilità del regime cautelare differenziato regolato dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sia pure nella versione risultante dalla sentenza costituzionale n. 57/2013.

A nostro sommo avviso, la vicenda ermeneutica che ha fatto da sfondo alle pronunce, di legittimità e di merito, a cui si è fatto in precedenza cenno, presenta un duplice fascio di interesse idoneo a legittimarne l'ingresso nel foro della discussione pubblica.

Il primo chiama in causa i meccanismi di formazione degli *indirizzi giurisprudenziali* o – con formula più aderente ai caratteri del fenomeno qui indagato – della *seriazione di decisioni uniformi* sulla medesima questione di diritto. Il secondo riguarda i profili di fondatezza del principio di diritto affermato e, di riflesso, il tema dei

rapporti tra legge e giudice nei territori presidiati dagli ordigni disciplinari della giustizia penale *a regime derogatorio*; vale a dire, l'universo di sofferenza per le garanzie liberali delle istituzioni punitive che, tante volte, ha fatto da sfondo all'appassionato e fulgido impegno professionale del Maestro insigne dell'Avvocatura che qui onoriamo.

2. Costa non ha valore di precedente e le decisioni che ad esse acriticamente si richiamano non danno vita ad un orientamento di giurisprudenza.

Il ruolo di crescente coinvolgimento conformativo che – anche all'interno del sistema penale – svolgono le pronunzie dei giudici, fa sorgere l'esigenza che oggetto di attenzione critica siano, secondo moduli di proficua interdipendenza, vuoi gli aspetti concorrenti a fondare la persuasività dei principi di diritto affermati e delle interpretazioni proposte, vuoi i meccanismi identificativi dei cc.dd. *orientamenti di giurisprudenza* (per un'efficace rappresentazione di sintesi della problematica, cfr., da ultimo, TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014, pp. 37 ss.).

Va da sé che l'importanza di questi ultimi appare centrale ai fini di un'equilibrata interazione delle dinamiche che implementano il sistema penale 'reale'. In questo contesto, infatti, essi sono destinati ad integrare il *nullum crimen*; in particolare, sono chiamati a favorirne la destinazione a promuovere esiti di *sicurezza giuridica* delle condotte sociali, attraverso la cruciale funzione di orientamento di una libertà individuale *non astratta*, ma *effettiva* e, verrebbe da dire, *in carne ed ossa*. Non a caso i compiti normativi di 'appello' e di 'guida' (dei processi motivazionali) dei comportamenti umani, rientranti nel programma teleologico del catalogo dei reati e delle pene, risultano perseguiti con maggiore efficacia entro circuiti di legalità inclini ad identificarne la garanzia nella *prevedibilità* degli epiloghi giudiziari – oltre che nella *accessibilità* preventiva della fonte del divieto; mentre nei sistemi di diritto continentale, ove permane irriducibile l'ostracismo verso ogni funzione normativa della giurisprudenza, essi naufragano sugli scogli della *retroattività occulta in malam partem* e della *irretroattività favorevole*.

Affinchè, tuttavia, l'*inveramento giurisprudenziale* del testo legale produca la 'norma' chiamata a promuovere la prevedibilità del *sistema penale in azione* non appare sufficiente la mera sequenza di un certo numero di decisioni uniformi. La seriazione di pronunce caratterizzate da omogeneità di statuizioni – anche se quantitativamente apprezzabile – non crea il *diritto vivente penale*, vale a dire quella realtà normativa che si alimenta dei significati ermeneutici del diritto scritto puntualizzati sul banco dell'esperienza. Emergenti, in altri termini, dal confronto coi fatti della vita, secondo tentativi, spesso problematici, di fusione di 'unità tipologiche' ognuna delle quali ontologicamente irripetibili – quali sono quelli incorporate, rispettivamente, nella formulazione legale e nei singoli episodi attraverso i quali fluisce il corso della quotidianità.

Quel che va debitamente chiarito è che quando l'uniformità delle decisioni rappresenti – come è accaduto in rapporto alla questione della connotazione mafiosa del

delitto contemplato dall'art. 416 *ter* c.p. – il risultato di rinvii acritici ad un unico precedente, dal canto suo qualificato dalla struttura apodittica della enunciazione del principio di diritto, si è al cospetto di un fenomeno espressivo di un diritto giurisprudenziale (o, se si vuole, soltanto di suoi *fermenti*) ancora, e solo, *in itinere*; dunque, privo dell'efficacia vincolante propria degli *assetti interpretativi stabilizzati* (Corte cost. n. 49/2015) che danno luogo all'archetipo del *diritto vivente*.

Come hanno ammonito le Sezioni unite della Cassazione nella 'storica' sentenza *Beschi* (21 gennaio 2010, n. 18288), *“la nozione di ‘diritto vivente’ è correlata a quella di giurisprudenza consolidata o giurisprudenza costante, con particolare riguardo alle pronunce della Corte di Cassazione, in ragione del compito di nomofilachia alla stessa assegnato dall’ordinamento giudiziario”*.

Sull'abbrivio di queste autorevoli puntualizzazioni nomofilattiche, può, allora, affermarsi che il 'criterio quantitativo' delle *decisioni conformi*, relative al significato normativo di determinate disposizioni, può essere superato, e sostituito, da quello 'qualitativo del grado' (e della funzione dell'A.G. da cui promana la scelta interpretativa), solo allorché a pronunziarsi sia la Cassazione riunita.

Reputiamo, di conseguenza, che quando un principio venga enunciato in un unico arresto – quand'anche da parte del giudice di legittimità –, la sua attitudine a fungere da 'vincolo' con funzione ed efficacia orientatrice della giurisprudenza successiva debba ritenersi correlata alla convergenza di due fattori.

Per un verso, occorre che la 'massima' rappresenti l'approdo di un percorso argomentativo il quale – anche attraverso convincenti confutazioni delle obiezioni avanzate dai sostenitori di tesi opposte, e di ricostruzioni ermeneutiche alternative – si configuri quale formulazione di un 'punto di vista meditato' e (perciò riconoscibile come) rappresentativo delle *narrazioni interpretative* di un'istituzione giurisdizionale.

Per l'altro, essa deve riguardare esattamente il 'caso tipologico', o la 'fattispecie reale' che dir si voglia, in relazione al quale risulta essere stata calibrata.

Ora, nella motivazione di *Costa*, il principio espresso assume i contorni di una affermazione 'potestativa', assai distante dalla dimensione di enunciato formulato all'esito di un ragionamento normativo strutturato su basi dialettiche, il quale abbia, cioè, metabolizzato il superamento di opinioni antagoniste.

Siamo dell'opinione che *Costa* – nell'affermare che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso rientra tra quelli '*commessi con metodo mafioso*' – abbia consumato un vistoso strappo alla legalità penale e lo abbia fatto senza fornire alcuna (men che mai congrua) giustificazione argomentativa. In particolare, essa ha mancato di indicare le ragioni per le quali la clausola "*delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*" – anziché riferirsi ai soli delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91 – rinvierebbe ad una sorta di *essenza criminologica* dei 'tipi legali'; in tal modo attribuendo rilievo ad una *connotazione di scopo* implicita nella struttura di tipicità di una cerchia indefinita di reati, la cui determinazione verrebbe rimessa a mere interpretazioni giudiziali le quali – anche in ragione della porosità semantica del requisito – finirebbero per restare ipotecate dalle insidie di inesorabili pre-comprensioni soggettive.

Il carattere aberrante dell'impostazione si ricava dal rilievo che l'accesso agli istituti del doppio binario non discenderebbe da un titolo legale di imputazione – come, invece, pretenderebbe che avvenisse un sistema imperniato sui principi e le regole costituzionali della legalità – bensì da criteri selettivi di matrice ermeneutica, dalla portata intrinsecamente ambigua.

2.1. L'argomento del legislatore storico.

Un primo rilievo critico all'assunto che pretende di svincolare la clausola in questione da un nesso di inscindibilità con la circostanza aggravante dell'art. 7 D.l. 152/91 trae origine dalla sua genesi legislativa.

Su punto osserviamo:

a) che la previsione dei delitti “*commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*” – oltre a configurare la circostanza aggravante ad effetto speciale disciplinata nell'art. 7, d.l. n. 152/91 – compare in numerose disposizioni dislocate negli sparsi contesti ove l'ordinamento penale, *lato sensu*, struttura la topografia del 'doppio binario'; fra esse, ci piace segnalare, per la particolare rilevanza pratico-applicativa che rivestono (oltre che per i significati e le implicazioni politico-criminali), gli artt. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., 407, comma 2, lett. a), n.3, c.p.p., 275, comma 3, c.p.p., 4-*bis* o.p. e 24-*ter* d.lgs. n.231/01.

In queste norme, la locuzione è stata inserita per il tramite delle seguenti disposizioni:

- nell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., dall'art. 3, d.l. n. 367 del 20 novembre del 1991;
- nell'art. 407, comma 2 lett. a), n. 3, c.p.p. dall'art. 21, comma 1, legge n.332/1995;
- nell'art. 275, comma 3, c.p.p. dall'art. 5, legge n. 332/95;
- nell'art. 4-*bis* o.p. dall'art.1 d.l. n. 152/91;
- nell'art. 24-*ter* d.lgs. 231/01, dalla l. n. 94 del 15 luglio 2009.

Tutte esse sono, quindi, successive (ovvero coeve, come nel caso dell'art. 4 *bis*, o.p.) all'introduzione dell'aggravante *ad ambientazione mafiosa* (comprensiva delle versioni contemplanti, rispettivamente, il ricorso al metodo mafioso e la finalità di agevolare gli omologhi sodalizi).

Da queste coordinate diacroniche, le regole della stretta consequenzialità interpretativa, di natura logico-sistematica, impongono di trarre le seguenti due distinte, ma irrelate, inferenze:

a.1) prima dell'apparizione della circostanza *ex art.7 d.l. 152/91*, il sistema penale, globalmente considerato, **non conosceva la categoria dei delitti qualificata dal metodo e dalla finalità dell'agevolazione mafiosa;**

a.2) pertanto, la locuzione “*commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*” – lungi dall'aver introdotto una nozione *extragiuridica*, avente una portata soltanto criminologica – corrisponde, senza residui, proprio alle declinazioni normative della menzionata figura circostanziale, coincidendo, pertanto, coi delitti aggravati da tale qualificazione accessoria.

Del resto, che questa rappresenti l'interpretazione destinata a riflettere più compiutamente la dimensione storica del disegno legislativo, è assunto confermato, sul piano logico-sistematico, dalla constatazione che tutte le norme ove compare la previsione indicano, altresì, il delitto delineato dall'art. 416-bis c.p., vale a dire il *prototipo del delitto di mafia*, che si consuma nel contesto di un immanente ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo. Ove, quindi, la formula normativa, corrispondente alla previsione circostanziale dell'art. 7 d.l. n. 152/91, esprimesse una connotazione di significato solo criminologico dei *delitti ad impiego mafioso*, valendo, in altri termini, ad evocare un requisito di mera *essenza*, la costruzione sintattico-contenutistica di quelle disposizioni non troverebbe alcuna giustificazione.

In pratica, essa contrasterebbe col noto principio metodologico detto del "*rasoio di Ockham*" che – fondato sul brocardo secondo cui *frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*– esige di preferire l'interpretazione che non implichi la natura *sovraabbondante e pleonastica* di frasi e concetti utilizzati dal legislatore.

2.2. *L'argomento tratto dalla interpretazione logico-sistematico e garantistica dell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.*

Il Tribunale di Palermo, accogliendo l'assunto di *Costa*, ne ha tratto conseguenze rilevanti nell'ottica dell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

Senonché, quella interpretazione finisce proprio per collidere con la complessiva struttura dell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e con i suoi compiti di garanzia.

Occorre, preliminarmente, sottolineare che tale disposizione – considerata quale norma interposta dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 *bis*, c.p.p. – appartiene al fascio di quelle soggette allo statuto costituzionale a tutela della libertà personale, nonchè al regime convenzionale dei principi che presidiano la "*matière pénale*" di cui all'art. 7 CEDU.

Di conseguenza, essa va considerata come soggetta all'obbligo di stretta interpretazione, fondato sia sull'esigenza di garantire puntualmente i beni di rango primario aggrediti dalle misure limitative della libertà personale, sia sul bisogno di conferire effettività al modello costituzionale della divisione dei poteri.

Su queste premesse, appare, allora, scontato ritenere che la formula racchiusa nell'art. 407, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p. vada interpretata in una dimensione di significato irriducibilmente normativa, in pratica come enunciato che corrisponde, propriamente, ai termini di configurabilità dell'aggravante scolpita dal più volte richiamato art. 7 d.l. n. 152/91.

Ricostruita su queste basi, la clausola finirebbe per allinearsi alla struttura ed alla natura delle altre previsioni in cui si articola il comma 1, lett. a) dell'art. 407 c.p.p., ciascuna integrata dal riferimento a tassative figure di reato.

Diversamente argomentando, attribuendo cioè alla locuzione la portata di *concetto di sintesi dell'essenza di indefinite fattispecie criminose*, si determinerebbe:

a 3) un'antinomia nella struttura della lett. a) dell'art. 407 c.p.p., dal momento che alle sue varie scansioni costituite da precisi riferimenti a singole disposizioni

incriminatrici, si verrebbero ad affiancare due clausole (quelle del n. 3 e del n. 4) caratterizzate da una conformazione asimmetrica, in quanto – lungi dall'identificarsi con schemi formali di qualificazione legale di fatti illeciti – si sostanzierebbero nella delega al giudice del potere di definire un presupposto del permanere della limitazione della libertà personale;

a 4) un vistoso, e del tutto irragionevole, aggiramento della già sottolineata funzione di garanzia della fattispecie dell'art. 407 c.p.p., destinata a perimetrare entro ambiti rigidamente delineati l'allungamento dei termini di durata della custodia cautelare; di un istituto, cioè, avente una connotazione 'eccezionale', tenuto conto della sua potenziale collisione con la garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

2.3. L'argomento tratto dall'art. 24-ter d.lgs. 231/01.

Riesce davvero arduo negare come quest'ultima disposizione spazzi ogni dubbio sull'irriducibilità del delitto delineato dall'art. 416-ter c.p. al novero di quelli "*commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*".

Dal suo tenore letterale, infatti, emerge che il legislatore – nell'ampliare il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità *ex crimine* dell'ente – ha tenuto distinta la figura criminosa dello scambio elettorale politico-mafioso da quel genere di delitti.

Di qui, un ulteriore e decisivo argomento per sostenere che l'ordinamento vigente, con la formula innanzi riportata, ha inteso riferirsi ai soli delitti per i quali sia configurabile l'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. n. 152/91.

Tale conclusione si fonda sulle regole interpretative connesse al postulato della *razionalità dell'ordinamento*, segnatamente quelle di *non contraddittorietà* e di *simmetria*, secondo cui va preferita l'interpretazione che, correlata ad altre concernenti la medesima materia, "*approda a comporre la normativa entro un quadro armonico e non reso tutto sconnesso da eccezioni e deroghe*" (così, da ultimo, VINCIGUERRA, *Sull'intralcio all'amministrazione della giustizia delle interpretazioni discordanti e il suggerimento di qualche rimedio*", in *Diritto penale XXI secolo*, pp. 195, spec. 206).

Appare, in effetti, indiscutibile come disposizioni, del tipo di quelle esaminate, le quali incardinano i presupposti della responsabilità da reato dell'ente e della custodia cautelare in carcere appartengano al concetto di *materia penale* di cui all'art. 7 CEDU, giustificando, così, il ricorso a regole interpretative omogenee, convergenti nel legittimare comuni esiti di garanzia.

2.4. L'argomento tratto dalla sentenza costituzionale n. 57/2013.

L'ennesima conferma del fondamento della tesi qui esposta appare estraibile dalla sentenza con cui i giudici della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella

carceraria per i delitti “*commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416 bis ovvero finalizzati ad agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo*”.

Sul punto, non si può fare a meno di sottolineare come sia le ordinanze di remissione, sia la motivazione della pronuncia di accoglimento della *quaestio legitimitatis*, hanno pacificamente identificato i richiamati delitti con quelli aggravati dall’art. 7, d.l. n. 152/91.

In particolare, le prime chiesero che fosse sindacato, al metro dei denunciati profili di illegittimità costituzionale, il pari trattamento cautelare che il legislatore aveva riservato alle due rispettive figure del partecipe di un sodalizio di stampo mafioso e del soggetto autore di una condotta delittuosa “*aggravata a norma dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991*”.

In piena coerenza con i tracciati di questo *petitum*, è accaduto che la Corte Costituzionale – nel dichiarare fondata la questione – abbia motivato il giudizio di irragionevolezza della censurata omologazione normativa, proprio richiamando gli esiti della giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione della circostanza aggravante dell’art. 7 d.l. n. 152/91 (in argomento, cfr. ALBERICO, ‘*Giudizi di fatto e contiguità mafiosa nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 515 e ss.).

2.5. L’argomento tratto dalla legge 23 febbraio 2015 n. 19.

L’epicedio dell’interpretazione sostenuta (in chiave potestativa) da *Costa* si alimenta dei *nova* introdotti dalla legge 23 febbraio 2015 n. 19; attraverso due articoli, quest’ultima ha interpolato il riferimento all’art. 416 *ter* c.p., rispettivamente, nell’art. 4-bis l. 26 luglio 1975 n. 354 e nel comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p.

Ove il delitto di scambio elettorale politico-mafioso fosse inquadrabile nella categoria di quelli “*commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. etc.*” non si comprenderebbe il senso dell’intervento legislativo, considerato che la predetta clausola è già contenuta nelle disposizioni novellate.

3. *Last but not least.*

Anche volendo prescindere dalle ragioni di principio in precedenza esposte, occorre, in ogni caso, prendere atto che entro la struttura di tipicità dello scambio elettorale politico-mafioso, nelle declinazioni normative configurate dall’art. 416 *ter* c.p., non vi è posto per l’elemento dell’*avvalersi del metodo mafioso*.

Questo delitto si perfeziona, invero, con la mera stipula del patto tra il candidato alle elezioni, o un suo rappresentante, ed un’associazione di stampo mafioso ovvero anche da soggetti a quest’ultima estranei, secondo un’interpretazione da noi sommamente prospettata (MAIELLO, *Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, 2836 ss.; *contra*, autorevolmente, FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso*, in *Foro it.*, 2015, II, 523 ss.) ed accolta in due recenti arresti del Supremo Collegio (*Cass. Sez. VI*, 19 maggio 2015, *Albero*; *Cass.*

Sez. VI, 10 giugno 2015, *Annunziata*, inedite, ma già citate da MAIELLO, *Consulta e Corte EDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1028, nota 39).

In tale prospettiva ermeneutica, il ricorso alla forza di intimidazione che scaturisce dal vincolo associativo rappresenta solo un *post factum*, che – irrilevante nell’ottica di tutela definita dall’art. 416 *ter* c.p. – può dar luogo a differenti titoli criminosi quando si concretizzi in danno di singoli elettori.

A ben vedere, la formula dell’originaria versione dell’art. 416 *ter* c.p., che puniva “chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 *bis* in cambio della erogazione di denaro” – lungi dall’istituzionalizzare il ricorso al metodo mafioso quale requisito della fattispecie – intendeva semplicemente indicare la provenienza della promessa di procurare voti da un’associazione di stampo mafioso. Nella vigente descrizione normativa, il metodo mafioso viene indicato quale mero oggetto dell’accordo, assurgendo a modalità promessa di raccolta del consenso elettorale: nient’altro che la disponibilità a ricorrere all’intimidazione, ove se ne profilasse la necessità.

In sintesi, configurando la disposizione dell’art. 416 *ter* c.p. una tipica fattispecie di ‘reato-accordo’ – corrispondente ad una intesa negoziale con causa illecita, intercorrente, nondimeno, tra soggetti liberi di autodeterminarsi – viene logicamente a mancare ogni spazio per assegnare all’*avvalersi del metodo mafioso* il ruolo di elemento della tipicità (sulla problematica, da ultimo, AMARELLI, *Lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)*, in Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Le riforme 2008-2015*, Torino, 2015, pp. 450 ss.).

È di tutta evidenza, infatti, che l’impiego di questa modalità di condotta può radicarsi esclusivamente nel contesto di *reati con vittima*, ove quest’ultima si identifichi nel soggetto nei confronti del quale venga indirizzata la coartazione, espressa o implicita che sia.